



# Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

## ORDINANZA

N. 45 DEL 30/11/2020

**OGGETTO:** Divieto stazionamento Piazzale Modugno- limite orario attività somministrazione alimenti e bevande mediante apparecchi automatici self service H24

### IL SINDACO

#### **Premesso che**

- Le norme emanate al fine di più efficacemente affrontare l'emergenza epidemiologica in atto, consentono ai Sindaci, in virtù delle norme previste dal Tuel e nella qualità di Autorità Sanitaria locale, di adottare dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

#### **Ritenuto**

- Che tra i divieti da rispettare per la prevenzione e cura della salute pubblica, assume una ormai nota rilevanza quello di assembramento fra persone, con la connessa necessità di garantire un'efficace azione di controllo da parte delle Forze dell'Ordine,

#### **preso atto**

- che in alcune zone del Paese si verificano assembramenti e si viola il divieto di consumare cibi e bevande in luogo pubblico. Nei giorni scorsi sono state trovate decine di bottiglie di birra od altre bevande nel parcheggio dell'area mercatale. Tra i predetti luoghi vi sono anche quelli in cui avviene la somministrazione di prodotti alimentari, bevande (alcoliche e non alcoliche), mediante apparecchi automatici self service H 24, o le immediate loro vicinanze, dovuto certamente alla circostanza che in tali attività non è prevista la presenza di personale dipendente che disciplini le modalità di asporto e soprattutto vieti la consumazione di quanto acquistato nel locale adibito a vendita o nelle sue immediate vicinanze. Soprattutto nella fascia oraria dopo le

18,00 gruppi di persone consumano alimenti e/o bevande nelle immediate vicinanze del locale attrezzato per la distribuzione automatica, creando assembramenti e violando le norme in vigore;

### **Visti**

- i poteri conferiti dal Decreto legge n.19/2020 , in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti, nonché le disposizioni contenute nel DPCM del 3 novembre 2020 e nei precedenti in esso richiamati, e nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020;

- lo Statuto comunale;

- il D. lgs. N. 267/2000, artt. 50 e 54;

Per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, ritenendo sussistenti motivate ragioni anche contingibili ed urgenti, legate al numero di contagi ancora elevato che si riscontrano sul territorio comunale come comunicato dai competenti Organi

### **ORDINA**

- 1) il divieto di stazionamento per le persone, dalle ore 18.00 di ogni giorno sino alle ore 5.00 del successivo mattino, in Piazzale Modugno, in tutta la sua ampiezza, ivi compresa l'area a parcheggio destinata ad area mercatale il sabato mattina, e quindi all'interno di autovetture, comprendendo nel divieto tanto la zona destinata a parco giochi che quella ad area mercatale, per tutto il tratto a confine con la Via Rieti;

2) Il divieto di stazionamento fa in ogni caso salva la possibilità di passaggio, oltre che di accesso e deflusso di persone agli esercizi commerciali legittimamente autorizzati sul Piazzale Modugno e/o Via Rieti ad esercitare attività di somministrazione alimenti e bevande su area pubblica (con asporto o consegna a domicilio tenendo conto delle limitazioni previste dal D.P.C.M. In relazione a quanto previsto per la Regione Puglia), e ciò naturalmente per l'intero orario previsto dalla attuale normativa emergenziale (se successivo alle ore 18,00), nonché alle abitazioni private e sedi di associazioni ubicate in Via Rieti.

3) le attività di somministrazione di alimenti e bevande (alcoliche e non alcoliche), esercitate utilizzando distributori e/o apparecchi automatici self service (e quindi prive di personale dipendente che operi in loco), potranno svolgere attività di vendita dalle ore 5,00 del mattino alle ore 18,00 di ogni giorno, con divieto di funzionamento degli apparecchi self service destinati a vendita di alimenti e bevande dalle ore 18,00 alle ore 04,59 del giorno successivo;

Il presente provvedimento avrà efficacia a partire dal 2.12.2020 sino a tutto il 16.12.2020, salvo proroga od anticipata revoca in funzione del mutato quadro

epidemiologico non solo regionale, ma anche locale.

La violazione della disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000 per ogni violazione.

**DISPONE**

che la presente Ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Ente, sull'App Municipium e sia comunicata a:

- Prefettura
- Questura
- Comando Stazione dei Carabinieri
- Comando Tenenza della Guardia di Finanza
- Comando della Polizia Locale

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

**IL SINDACO**  
**f.to Pasquale Rizzo**

COPIA

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Reg. n.**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno e vi rimarrà per giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì

IL MESSO COMUNALE  
f.to Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to \_\_\_\_\_

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro Vernotico, 30/11/2020

\_\_\_\_\_

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.*